

Allegato "B" al n.4335/3048 di repertorio

STATUTO DELLA SOCIETÀ PER AZIONI

"ENERGIAINRETE S.p.A."

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE

1. È costituita la società per azioni denominata: "ENERGIAINRETE S.p.A.".

ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto prevalentemente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e/o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

- l'offerta di servizi energetici integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi per la riduzione dei consumi energetici;

- la produzione di energia anche tramite pannelli solari, pannelli fotovoltaici, impianti di cogenerazione ed impianti eolici in genere, anche tramite lo scambio sul posto, il ritiro dedicato o in base alla regolamentazione dei certificati verdi;

- l'installazione di impianti fotovoltaici, impianti eolici, impianti di cogenerazione e di impianti di produzione di energia in genere;

- la commercializzazione e la distribuzione dell'energia prodotta od acquistata;

- la costruzione ed il montaggio di serre tradizionali, fuori

	suolo e fotovoltaiche;	
	- la realizzazione di superfici fotovoltaiche poste su tetti,	
	tettoie, e su qualunque altro spazio libero secondo le norme	
	vigenti in materia;	
	- partecipazione ad ATI e società di progetto per la promo-	
	zione e gestione di opere e servizi in project financing;	
	- l'acquisto di macchinari e l'acquisizione di tecnologie a-	
	vanzate, l'acquisto di beni strumentali in genere e l'acqui-	
	sto di materie prime e semilavorati;	
	- la promozione commerciale;	
	- l'espletamento di altra attività affine, connessa, comple-	
	mentare o accessoria a quelle principali sopra elencate , che	
	possa essere finalizzata alla qualificazione e valorizzazione	
	dei servizi suddetti, nonché l'organizzazione di congressi,	
	convegni ed attività culturali atte alla promozione del set-	
	tore;	
	- la partecipazione a società, consorzi ed enti associativi	
	aventi scopi integrativi e complementari all'attività della	
	società nei limiti di cui all'articolo 2361 del codice civi-	
	le, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;	
	- l'acquisto, l'affitto e la gestione di immobili e terreni,	
	il compimento di opere di miglioramento, necessarie per l'e-	
	spletamento dell'attività della società;	
	- il noleggio e la commercializzazione di autovetture elet-	
	triche e ad energia alternativa e/o da fonti rinnovabili, an-	

	che a motore tradizionale;	
	- il noleggio e la commercializzazione di accessori di auto-	
	vetture e tradizionali e parti di ricambio;	
	- la produzione e la commercializzazione di bio carburanti e	
	di carburanti in genere provenienti da fonti rinnovabili;	
	- l'esercizio, in via diretta e/o attraverso società ed en-	
	ti, di attività nel campo della ricerca, produzione, approv-	
	vigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, ac-	
	quisto, vendita, utilizzo e recupero delle energie, ivi in-	
	clusi sistemi logistici integrati e la conservazione del pa-	
	trimonio ambientale, promuovendo anche le	
	capacità professionali e d'impresa esistenti sul territorio,	
	perseguendo la riduzione ed il contenimento dell'inquinamento	
	atmosferico e la conseguente ricerca ed approvvigionamento	
	di tecnologie adatte allo scopo, anche mediante l'organizza-	
	zione e la gestione di corsi di formazione e convegni.	
	La Società, per il perseguimento dello scopo sociale, si pre-	
	figge in particolare di operare prevalentemente in veste di	
	E.S.CO. (Energy Service Company) secondo i canoni e le filo-	
	sofie indicate in sede europea ovvero di società di servizi	
	energetici, promuovere l'ottimizzazione dei consumi energetici	
	mediante le tecniche del T.P.F. (third party fina-	
	cing) per ottenere la compressione della domanda energetica e	
	la riduzione delle emissioni inquinanti con investimenti nul-	
	li per i clienti, promuovere, anche mediante corsi di forma-	

	zione specialistici, la creazione e formazione di professionalità nuove nel settore del risparmio energetico, e tutelare	
	le capacità occupazionali nel settore a favore preferibilmente di	
	aziende industriali, Cooperative di produzione o di	
	servizi, aziende di trasformazione agricola, aziende artigiane	
	comunque ad imprese sotto qualsiasi forma costituite.	
	- commercio di impianti fotovoltaici ed eolici e di altre	
	fonti rinnovabili, di piccola taglia, di media taglia e di	
	grande taglia, già connessi o da connettere alla rete;	
	- la società potrà - altresì - compiere ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare e immobiliare,	
	necessaria od utile per il conseguimento dello scopo sociale;	
	essa potrà contrarre mutui passivi e aperture di credito,	
	concedere garanzie sia reali che personali, anche a favore di	
	terzi, purché in funzione dell'oggetto sociale.	
	La società potrà altresì assumere e/o compiere mandati di	
	rappresentanza per il conferimento di determinati affari in	
	determinate zone ed effettuare la gestione di budget. Le prestazioni professionali saranno espletate nei rapporti con i	
	terzi esclusivamente, personalmente e direttamente da professionisti iscritti negli albi ed abilitati all'esercizio della	
	professione.	
	La società per il raggiungimento degli obiettivi sociali	
	potrà ancora stipulare convenzioni con personale specializzato ove non ve ne sia disponibilità tra i soci, per comprovati	

	motivi funzionali della società; compiere tutte le operazioni	
	di ordine tecnico, finanziario, mobiliare ed immobiliare, ne-	
	cessarie al raggiungimento degli obiettivi sociali; accettare	
	lasciti e donazioni; assumere interessenze e partecipazioni	
	sotto qualsiasi forma in altre società aventi oggetto analogo	
	affine o connesso al proprio; aderire ad altri enti od orga-	
	nismi economici, morali, culturali ed assistenziali; aprire	
	conti correnti; emettere cambiali; assumere mutui ipotecari;	
	riscuotere mandati e contributi; riscuotere quietanze libera-	
	torie in genere. Per il conseguimento di tutti gli scopi so-	
	pra detti, la società potrà infine usufruire di contributi,	
	sussidi, finanziamenti, agevolazioni e di tutte le provviden-	
	ze in genere statali, regionali, comunitarie e di ogni altro	
	ente.	
	La società potrà svolgere l'attività di consulenza in materia	
	di sicurezza sui luoghi di lavoro, sulla certificazione di	
	qualità e sulla verifica dei requisiti per la certificazione	
	Soa.	
	2. La società può assumere e concedere agenzie, commissioni,	
	rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare,	
	utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno	
	umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati	
	per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere	
	licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le	
	operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie,	

mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

3. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura, anche all'estero, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

4. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie:

- della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione;

- della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio;

- della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali;

- della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare;

- della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato;

- della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività di intermediazione mobiliare;

- del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, in materia di atti-

vità bancaria e finanziaria;

- dell'articolo 26 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti;

- del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 in materia di intermediazione finanziaria;

- del d.lgs. 25 settembre 1999 n. 374 (e d.m. 13 dicembre 2001 n. 485) in tema di attività finanziarie suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio e in tema di agenzia in attività finanziaria;

nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate a iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETÀ

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070.

ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede in COMISO (RG); l'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

2. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'assemblea dei soci.

3. La decisione di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale compete all'organo amministrativo.

4. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del

proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

TITOLO II - CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI

1. Il capitale sociale è di euro 150.000,00 (centocinquantamila) ed è diviso in azioni ordinarie del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta) cadauna.

2. In data 30 gennaio 2015 con atto ricevuto dal Notaio Francesca Randazzo di Vittoria, Rep. n. 4264/3002 l'organo amministrativo ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento da Euro 150.000,00 (centocinquantamila) ad Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni) mediante emissione di n. 297.000 (duecentonovantasettemila) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta) ciascuna, da offrire in sottoscrizione a terzi, con esclusione, pertanto, del diritto di opzione spettante ai soci, per il prezzo di Euro 50,00 (cinquanta) cadauna.

Detto aumento dovrà essere sottoscritto e versato entro il 31 ottobre 2018; qualora il predetto aumento di capitale non venisse integralmente sottoscritto entro il termine come sopra fissato, il capitale risulterà o meno aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro la data del 31 ottobre 2018.

I sottoscrittori dovranno liberare per intero, al momento della sottoscrizione, tutte le azioni dagli stessi sottoscritte mediante versamento nelle casse sociali di Euro 50,00 (cinquanta) per ogni nuova azione sottoscritta.

Inoltre, ciascuna dichiarazione di sottoscrizione, ancorchè resa prima della scadenza del predetto termine finale di sottoscrizione, sarà immediatamente efficace, con conseguente attribuzione, al momento stesso della sottoscrizione, delle partecipazioni azionarie sottoscritte e della relativa legittimazione all'esercizio dei diritti sociali.

3. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali azioni, da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, per un ammontare corrispondente agli utili destinati ai prestatori di lavoro.

ARTICOLO 6) STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DALLE AZIONI

1. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a fronte di apporti di soci o di terzi diversi dai conferimenti nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile, che consistono in certificati di partecipazione, dotati del diritto di concorrere al riparto esclusivo di una quota pari al 20 per cento del dividendo complessivo, al conseguimento da parte

	della società di determinati risultati, indici, ecc.	
	2. I certificati di partecipazione di cui al precedente comma	
	sono liberamente trasferibili.	
	3. In caso di inadempimento del socio o del terzo all'effettuazione della prestazione promessa, l'organo amministrativo	
	può riscattare gli strumenti finanziari dai possessori.	
	ARTICOLO 7) FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE	
	1. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di	
	decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato	
	il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile	
	sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.	
	2. L'assegnazione delle azioni può avvenire per un valore non	
	proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta da	
	ciascun socio.	
	3. Il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni di	
	nuova emissione può essere escluso nei limiti del	
	10% dell'ammontare del capitale sociale preesistente a condi-	
	zione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di	
	mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita rela-	
	zione dalla società incaricata della revisione contabile.	
	4. Nel caso in cui si proceda alla riduzione del capitale so-	
	ciale con annullamento delle azioni, ai sensi dell'articolo	
	2343, comma 4, del codice civile, può essere stabilita una	
	diversa ripartizione delle azioni.	
	5. L'organo amministrativo delibera la riduzione del capitale	

sociale ai sensi dell'articolo 2446, commi 2 e 3, del codice civile, nel caso in cui la società abbia emesso azioni senza indicazione del loro valore nominale."

ARTICOLO 8) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

ARTICOLO 9) MORTE DEL SOCIO

1. In caso di morte di un socio, nelle azioni già di titolarità del defunto e nei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3, del codice civile, subentrano i suoi eredi o legatari.

2. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nelle azioni del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

ARTICOLO 10) RECESSO DEL SOCIO

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile.

2. Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi a oggetto:

	a) la proroga del termine;	
	b) l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.	
	3. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.	
	<u>TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI</u>	
	In questo titolo si disciplinano la competenza decisionale dei soci e le modalità con le quali i soci assumono le loro determinazioni.	
	ARTICOLO 11) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA	
	1. Ove la società sia priva del consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria dei soci autorizza il compimento dei seguenti atti da parte dell'organo amministrativo:	
	a) le decisioni inerenti agli atti acquisitivi o alienativi di diritti reali immobiliari e di concessione di garanzie reali e personali;	
	b) ogni atto il cui valore superi i 500.000 euro, intenden-	

dosi tale limite superato anche quando si tratti di atti di valore unitario inferiore ma che, in virtù del necessario collegamento tra di essi sussistente, siano di valore complessivo superiore al predetto limite di euro 500.000.

ARTICOLO 12) LUOGO DI CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, in qualunque luogo, anche all'estero, anche a mezzo di nuove forme di comunicazione quale videoconferenza, Skype, etc.

ARTICOLO 13) CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 per cento del capitale sociale.

2. L'assemblea è convocata almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea mediante avviso pubblicato sul sito internet della società.

ARTICOLO 14) INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea tutti gli azionisti e i titolari di strumenti finanziari che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.

2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e

i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 15) RAPPRESENTANZA

1. La delega può essere conferita per più assemblee.

ARTICOLO 16) PRESIDENZA

1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente dell'organo amministrativo oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente

uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

ARTICOLO 17) QUORUM

1. L'assemblea ordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale;

- in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dalle azioni e delibera con la maggioranza del capitale rappresentato dai soci intervenuti.

2. L'assemblea straordinaria:

		- in prima convocazione:
	delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino	
	più della metà del capitale sociale rappresentato dalle azio-	
	ni;	
		- in seconda convocazione:
	è costituita con la partecipazione dei soci che rappresentino	
	oltre un terzo del capitale sociale rappresentato dalle azio-	
	ni e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresen-	
	tino almeno i due terzi del capitale rappresentato in assem-	
	blea, fermo restando che è necessario, anche in seconda con-	
	vocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino	
	più di un terzo del capitale sociale rappresentato dalle a-	
	zioni ordinarie per le deliberazioni concernenti:	
	- il cambiamento dell'oggetto sociale;	
	- la trasformazione della società;	
	- lo scioglimento anticipato;	
	- la proroga della società;	
	- la revoca dello stato di liquidazione;	
	- il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	- l'emissione di azioni privilegiate.	
		ARTICOLO 18) ASSEMBLEE SPECIALI
	1. Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare	
	sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi	
	societari che incidono sui loro diritti:	
	a) per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di	

diritti diversi da quelle ordinarie;

b) per ciascuna emissione, i titolari di strumenti finanziari emessi ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349 del codice civile;

c) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni.

2. Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dall'assemblea speciale.

3. Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'articolo 2415 del codice civile.

ARTICOLO 19) IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

1. L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE,

CONTROLLI

ARTICOLO 20) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. L'amministrazione della società è affidata, ai sensi dell'articolo 2380, comma 1, del codice civile, a scelta dell'assemblea, al consiglio di amministrazione, composto da un massimo di 9 (nove) membri, ovvero all'amministratore unico.

2. Gli amministratori possono anche non essere soci.

	3. La revoca di uno o più amministratori può essere delibera-	
	ta anche in assenza di giusta causa, salvo il diritto	
	dell'amministratore revocato al risarcimento del danno se la	
	revoca avviene senza giusta causa.	
	4. Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti	
	dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo	
	decade e il collegio sindacale deve convocare con urgenza	
	l'assemblea per la sua integrale sostituzione e può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	5. Gli amministratori sono rieleggibili.	
	6. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata	
	al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e	
	indipendenza.	
	7. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri	
	il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti a	
	meno che la funzione di presidenza sia attribuita a uno dei	
	componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua no-	
	mina; con le medesime modalità possono essere nominati anche	
	uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di so-	
	stituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimen-	
	to, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina.	
	8. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimbor-	
	so delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.	
	9. Può essere assegnato, per ogni singolo esercizio o per più	
	esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrati-	

vo; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali. Il compenso e l'indennità di cessazione di carica possono essere costituiti in tutto o in parte da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

10. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

ARTICOLO 21) ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, anche in comune diverso ove sia la sede della società e anche all'estero tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 7 giorni prima dell'adunanza a ciascun compo-

	nente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci ef-	
	fettivi e, nei casi d'urgenza almeno 3 giorni prima. In ca-	
	so di urgenza l'avviso può essere comunicato anche 24 ore	
	prima della riunione. L'avviso può essere redatto su qualsia-	
	si supporto e può essere spedito con qualsiasi sistema di co-	
	municazione.	
	3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente	
	costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza del-	
	le suddette formalità, siano presenti tutti i membri del con-	
	siglio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli	
	intervnuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui-	
	quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svol-	
	gersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, con-	
	tigui o distanti, audio/video o anche solo audiolcollegati, a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento dei consi-	
	glieri. In tal caso, è necessario che:	
	a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabil-	
	mente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-	
	lare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire a-	
	deguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documenta-	

zione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

6. Le deliberazioni dell'organo amministrativo, ivi compresa quella di costituzione del patrimonio destinato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti il consigliere astenuto si considera presente alla votazione.

In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consi-

	glio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto	
	ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	9. Il verbale deve indicare:	
	a) la data dell'adunanza;	
	b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;	
	c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le	
	loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;	
	d) le modalità e il risultato delle votazioni;	
	e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei	
	favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.	
	10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo	
	amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segreta-	
	rio sono attribuite a un notaio designato dall'organo ammini-	
	strativo medesimo.	
	ARTICOLO 22) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la	
	diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte	
	le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto	
	sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione	
	della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ri-	
	tenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	2. Spetta all'organo amministrativo l'adozione delle seguenti	
	deliberazioni:	
	a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e	

2505-bis;

b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la

rappresentanza della società;

c) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;

e) la riduzione del capitale sociale per perdite, se le azioni sono senza valore nominale.

ARTICOLO 23) PRESIDENTE, COMITATO ESECUTIVO, AMMINISTRATORI

DELEGATI

1. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

2. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione.

Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evo-

luzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

4. A uno o più membri dell'organo amministrativo possono essere delegate, in tutto in parte, in via esclusiva:

a) le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla società percepiscano redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'Iva nonché quelle di sostituto d'imposta;

b) le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di altri terzi che entrino in contatto con la società, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni;

c) le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dalla legge 626/1994 e successive modifiche, e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e di

	protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni al-	
	tra che ritenga o si riveli necessaria per la tutela della	
	sicurezza e salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento	
	delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi,	
	organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di	
	evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in parti-	
	colare, dell'idoneità e della conformità degli edifici, loca-	
	li, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di	
	trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in	
	materia di igiene e sicurezza del lavoro, effettuando verifi-	
	che periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in	
	generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;	
	d) le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del ri-	
	spetto da parte della società di ogni normativa relativa alla	
	gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquina-	
	mento, alle emissioni in atmosfera e alla tutela, in genera-	
	le, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione	
	degli incendi, alla sicurezza degli impianti;	
	a chi è delegato per le funzioni che precedono spetta pertan-	
	to di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti	
	poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e	
	gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di	
	dette problematiche (in particolare l'Amministrazione finan-	
	ziaria, gli Istituti previdenziali, l'Amministrazione centra-	
	le e periferica dello Stato, gli Enti locali e ogni altro	

Ente pubblico in genere) e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità giudiziaria di ogni ordine e grado.

ARTICOLO 24) RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) al presidente del consiglio di amministrazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione;

b) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.

Per tutti gli atti di straordinaria amministrazione e comunque per tutti quelli di valore superiore a euro 500.000 (cinquecentomila) occorre la firma congiunta del presidente del consiglio di amministrazione e di un altro membro del consiglio di amministrazione oppure, in caso di assenza o impedimento del presidente, di due membri del consiglio di amministrazione, unicamente ai quali, sotto propria responsabilità nei confronti della società ma senza che nulla in merito sia opponibile ai terzi, spetterà anche di dichiarare ai terzi stessi la sussistenza del loro potere di rappresentanza a causa dell'assenza o dell'impedimento del presidente del consiglio di amministrazione.

2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procura-

tori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

ARTICOLO 25) AMMINISTRATORE UNICO

1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

ARTICOLO 26) COLLEGIO SINDACALE

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce pure a un sindaco effettivo la qualifica di presidente.

2. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399.

3. Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

4. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette

	formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso,	
	fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di	
	opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ri-	
	tenga sufficientemente informato.	
	5. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche	
	con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o di-	
	stanti, audio/video o anche solo audio-collegati, a condizio-	
	ne che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di	
	buona fede e di parità di trattamento dei componenti del col-	
	legio sindacale. In tal caso, è necessario che:	
	a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabil-	
	mente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e re-	
	golare lo svolgimento dell'adunanza;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire a-	
	deguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documenta-	
	zione e comunque di partecipare in tempo reale alla discus-	
	sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno;	
	d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano in-	
	dicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video-col-	
	legati a cura della società, nei quali gli intervenuti possa-	
	no affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo	
	ove sia presente il presidente e il soggetto verbalizzante.	
	ARTICOLO 27) CONTROLLO CONTABILE	

1. Il controllo contabile è esercitato, da un revisore legale o da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge, oppure, a scelta dell'assemblea, dal collegio sindacale.

2. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2409-*quinquies*.

3. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

ARTICOLO 28) AZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno il 20 (venti) per cento - del capitale sociale.

ARTICOLO 29) DENUNCIA AL COLLEGIO SINDACALE E AL TRIBUNALE

1. La denuncia di cui all'articolo 2408, comma 2, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 5 (cinque) per cento del capitale sociale.

2. La denuncia di cui all'articolo 2409, comma 1, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 5 (cinque) per cento del capitale sociale.

TITOLO V - OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 30) OBBLIGAZIONI

1. L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'articolo 2410, comma 1, è deliberata dall'organo amministrativo.

2. L'organo amministrativo è delegato a emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni.

TITOLO VI - PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

ARTICOLO 31) PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

1. L'organo amministrativo può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 *bis* del codice civile.

2. La deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

TITOLO VII - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

In questo titolo si disciplina la materia degli esercizi sociali e del bilancio.

ARTICOLO 32) ESERCIZI SOCIALI E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato entro *centoventi giorni* dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro *centottanta giorni* dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti

come segue:

a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino

a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale

sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazio-

ne dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui

tali utili netti si riferiscono.

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In questo titolo si disciplina la materia dello scioglimento

e della liquidazione della società.

ARTICOLO 33) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

2. In caso di scioglimento della società, ogniqualvolta sulla

nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione

dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che

in quel momento compongono l'organo amministrativo.

3. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della

liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funziona-

mento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della

società sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal

presente statuto per l'amministratore unico, se l'organo di

liquidazione sia monocratico, o per il consiglio di ammini-

strazione o il consiglio di gestione, se l'organo di liquida-

zione sia pluripersonale.

TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

In questo titolo viene disciplinata la materia delle controversie che si sviluppino nel corso della vita societaria.

ARTICOLO 34) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

ARTICOLO 35) FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO X - NORME FINALI

Con il presente titolo si chiude lo statuto, ospitando le norme "generali" di disciplina della vita societaria, non meglio collocabili in altri settori dello statuto stesso.

ARTICOLO 36) LEGGE APPLICABILE

1. Al presente statuto si applica la legge italiana.

ARTICOLO 37) COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi all'uopo:

a) il libro dei soci, il libro delle obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti di detti or-

gani.

3. A ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.

4. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

5. Ogniqualevolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

ARTICOLO 38) COMPUTO DEI TERMINI

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

ARTICOLO 39) NOZIONE DI CONTROLLO

1. Ogniqualevolta nel presente statuto si faccia riferimento alla nozione di "controllo", per tale concetto si intende quello esplicitato nei nn. 1) e 2) dell'articolo 2359 del codice civile.

F.to Matteo Baglieri

F.to Francesca Randazzo

Io Dott.ssa Francesca RANDAZZO, notaio in Vittoria, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Ragusa e Modica, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 commi 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di Bollo assolta alle origini ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.